



comunità montana
dell'oltrepò pavese

STATUTO
DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
ZONA OMOGENEA N.1 (Legge Regionale 2 aprile 2002 n.6)

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 3 - FINALITÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 4 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
- ART. 5 - REGOLAMENTI
- ART. 6 - ALBO PRETORIO

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- ART. 7 - ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 8 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 9 - FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA
- ART. 10 - GRUPPI E CAPIGRUPPO ASSEMBLEARI
- ART. 11 - VALIDITÀ, PROCEDIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 12 - SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 14 - INIZIATIVA PER GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA
- ART. 15 - INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI ED ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- ART. 16 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
- ART. 17 - COMMISSIONI ASSEMBLEARI
- ART. 18 - PERMESSI ED INDENNITÀ
- ART. 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- ART. 21 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE
- ART. 22 - NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 25 - DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 26 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
- ART. 27 - REVISORE DEI CONTI
- ART. 28 - VERBALI E DELIBERAZIONI
- ART. 29 - CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART.30 - CRITERI GENERALI
- ART.31 - PRESENTAZIONE DI ISTANZE E OSSERVAZIONI
- ART.32 - CONSULTAZIONI DELLA PROVINCIA, DEI COMUNI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI
- ART.33 - CONFERENZA DEI SINDACI
- ART.34 - REFERENDUM CONSULTIVO
- ART.35 - DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV - RAPPORTO CON I COMUNI E ALTRI ENTI

- ART. 36 - CONVENZIONI
- ART. 37 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V - PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

- ART.38 - UFFICIO DI PIANO
- ART.39 - FASCE DI SVANTAGGIO POTENZIALE D'AREA
- ART.40 - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
- ART.41 - PARTECIPAZIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
- ART.42 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ MONTANA IN ALTRI ENTI
- ART.43 - PARERI

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

- ART. 44 - PRINCIPI E CRITERI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
- ART. 45 - PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 46 - SEGRETARIO/DIRETTORE DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 47 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART. 48 - FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA
- ART. 49 - DEMANIO E PATRIMONIO
- ART. 50 - TESORERIA
- ART. 51 - BILANCIO E CONTABILITÀ

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 52 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente Statuto col termine:

- a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana Zona omogenea n.1 detta "Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese"
- b) T.U. si intende il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- c) Presidente si intende il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana;
- d) Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana ;
- e) Assessori si intendono i membri del Consiglio Direttivo della Comunità Montana;
- f) Presidente dell'Assemblea si intende il Presidente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Tra i Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferezzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra dè Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo componenti la zona omogenea n. 1 di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6 del 02.04.2002, della delibera del Consiglio Regionale 30.07.2003 n. VII/872 nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17.09.2003 n. 14999 è costituita la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.
2. La Comunità Montana, Ente Pubblico Locale, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di VARZI, ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone omogenee che la costituiscono a sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 39 e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali .

2. La Comunità Montana, Ente di diritto pubblico locale ed espressione delle popolazioni delle valli, realizzerà la sua politica di interventi e di stimolo, con la collaborazione democratica di tutti i cittadini e l'apporto proficuo delle forze politiche, culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio e nel rispetto delle leggi istitutive e del presente Statuto.

Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

- a) promuovere la crescita sociale e civile delle popolazioni
- b) difendere l'ambiente ed agire per la difesa del suolo
- c) attuare l'assetto del territorio, nel quadro di un razionale sviluppo sociale
- d) tutelare il paesaggio, il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale
- e) operare per lo sviluppo economico e per il superamento degli squilibri esistenti
- f) promuovere il progresso della cultura
- g) promuovere iniziative di protezione civile in accordo con i Comuni.

A tal fine la Comunità Montana:

I. Fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

II. Predisporre, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;

III. Individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona; opera per lo sviluppo e l'ammodernamento del settore dell'agricoltura, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;

IV. Tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione;

V. Promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

ARTICOLO 4 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI.

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani di opere ed interventi.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

- a. assumere funzioni proprie dei Comuni membri, dell'Amministrazione Provinciale e di altri Enti su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
- b. delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- c. assumere funzioni in materia di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio Forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;
- d. stipulare convenzioni con altri Enti o Società nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
- e. partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle altre Comunità Montane, dei Comuni e di ogni altro Ente pubblico o di Società;
- f. costituire o partecipare a Società ai sensi degli artt. 113 e 116 del T.U.;
- g. acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;
- h. collaborare con i Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;
- i. fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

3. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti;

- c) realizzazione sia di strutture di servizio sociale per gli anziani, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei luoghi d'origine, che di strutture per l'orientamento e la formazione dei giovani;
 - d) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di competenza;
 - e) realizzazione di iniziative e strutture per i disabili e per i giovani in situazione di disagio;
 - f) attuazione di iniziative per lo sviluppo socio economico dell'ambito montano;
- 4.La Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati può individuare uno o più sub-ambiti circoscritti rispetto all'ambito complessivo della Comunità Montana per l'esercizio di funzioni/servizi comunali.

ARTICOLO 5 - REGOLAMENTI

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea che la esercita su iniziativa del Consiglio Direttivo;
3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti in aula al momento della votazione, tranne quello relativo al funzionamento dell'Assemblea, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sono trasmessi ai Comuni per la presa d'atto di competenza.

ARTICOLO 6 - ALBO PRETORIO.

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana, il Consiglio Direttivo destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Sono organi della Comunità Montana: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo che prende il nome di Presidente della Comunità Montana.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità Montana e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito delle leggi vigenti.
3. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.
5. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
6. A sensi art.33 viene istituita la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana che ha funzioni consultive e propositive per atti e provvedimenti degli organi della Comunità Montana, anche ai fini di un proficuo raccordo istituzionale tra i Comuni e la Comunità Montana stessa.

ARTICOLO 8 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori e Consiglieri dei medesimi Comuni membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Ogni Comune è rappresentato da tre membri di cui due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze.
3. I rappresentanti della maggioranza e delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi reciproca interferenza. A tal fine l'elezione avviene a scrutinio segreto, con votazioni separate e con il sistema del voto limitato, espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Viene eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio da tenersi, nella stessa seduta del Consiglio, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Qualora anche dopo il ballottaggio si registrasse la parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
4. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno tutti espressione della stessa e la nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale.
5. L'elezione dei rappresentanti deve essere effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, ed il Sindaco è tenuto:
 - a) a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana;
 - b) a trasmettere alla Comunità Montana la delibera (esecutiva) dell'elezione dei rappresentanti del Comune, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della delibera stessa.

ARTICOLO 9 - FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA .

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione del Presidente dell'Assemblea, all'elezione del Presidente della Comunità Montana e all'elezione dei due Vicepresidenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da due Vice Presidenti, di cui almeno uno dei tre appartenente alla minoranza.
4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione, ove sarà sufficiente al candidato ottenere la maggioranza semplice, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Assemblea.
5. Nella seconda seduta, da convocarsi entro 30 giorni, si effettua una nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione.
6. L'elezione dei Vice Presidenti avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.
7. Nelle more dell'elezione del Presidente e del Presidente dell'Assemblea, l'organo è presieduto dal consigliere più anziano di età.
8. In particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi di opere ed interventi, gli annuali programmi operativi di esecuzione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - e) gli indirizzi da osservare da parte di Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;
 - h) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
 - i) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.
9. Ogni altra attribuzione non ricadente nell'elencazione di cui sopra è di espressa competenza del Consiglio Direttivo.
9. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

ARTICOLO 10 - GRUPPI E CAPIGRUPPO A SSEMBLEARI

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo.
2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n.8 Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.
3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Presidente dell'Assemblea.
5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.
6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
7. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del TU sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.
8. È istituita la Conferenza dei capigruppo composta dai capigruppo stessi, dall'ufficio di presidenza e coordinata dal Presidente dell'Assemblea della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno la metà dei capigruppo assembleari.
9. Quando la riunione è preparatoria dell'Assemblea si riunisce almeno quindici giorni prima della seduta.

ARTICOLO 11 – VALIDITÀ, PROCEDIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA .

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e, in subordine, da uno dei due Vice Presidenti; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.
5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.
6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano.
8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.
9. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, designati dal presidente dell'Assemblea ad inizio di seduta.
10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio della Comunità Montana.

ARTICOLO 12 - SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richiama e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.
3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

1. La data e il luogo di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente della Comunità Montana sentito il Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.12, comma 3, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Assemblea, è esposto all'Albo della Comunità Montana, dei Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spediti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
4. In caso di urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telefax o posta elettronica.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente, è disposta dal Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data di consegna al protocollo generale dell'Ente delle delibere esecutive di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta convocazione è in ogni caso possibile e l'assemblea si intende validamente costituita quando, trascorsi sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, siano stati designati almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 14 - INIZIATIVA PER GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo ed a ciascuno dei Consiglieri.

ARTICOLO 15 - INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI E ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell'assemblea.
2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell'Ente prima della conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 10 comma 9.
3. Devono essere discusse sedute stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.
4. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 16 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per revoca, da parte del Consiglio Comunale che li ha eletti a sensi art.8;
 - c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono sottoposti a procedimento di decadenza .
3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.
4. La giustificazione, scritta, dell'assenza deve essere recapitata agli uffici comunitari entro un'ora dalla riunione dell'Assemblea.
5. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente della Assemblea con raccomandata a.r. contenente l'invito a presentare osservazioni. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che devono pervenire sempre entro il termine di cui sopra, la proposta di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
6. A cura del Presidente dell'assemblea, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di sostituzione.

7. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Comune dove il consigliere ricopre la carica di amministratore e al Presidente della Comunità Montana.
8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
9. Il Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.
10. In caso di scioglimento o di commissariamento di un consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo consiglio comunale.

ARTICOLO 17 – COMMISSIONI ASSEMBLEARI.

1. L'Assemblea, ove non vi abbia provveduto il Regolamento, istituisce le commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di deliberazione. Può altresì istituire Commissioni temporanee per lo studio di specifici problemi fissando nella delibera istitutiva le competenze ed i termini entro cui riferire.
2. L'Assemblea determina il numero dei componenti delle Commissioni permanenti e temporanee ed altresì provvede a ripartire i seggi tra i diversi gruppi consiliari, tenendo conto della rispettiva consistenza e garantendo una rappresentanza delle minoranze.
3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati con apposito regolamento.

ARTICOLO 18 - PERMESSI ED INDENNITÀ.

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, anche in veste di componenti delle commissioni e per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, si applicano le norme di cui al Titolo III, Capo IV del T.U. La misura delle indennità di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per i rispettivi componenti.

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da 10 membri.
2. Possono essere nominati quali Assessori anche amministratori esterni all'Assemblea nella misura massima di due, purchè siano Sindaci, Assessori o Consiglieri di un Comune membro della Comunità Montana.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art.9.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Il documento programmatico, deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno dieci giorni prima della seduta assembleare presso la Segreteria della Comunità Montana stessa. Nel caso di presentazione di due o più documenti, l'illustrazione degli stessi avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo mentre le repliche al dibattito avvengono in ordine inverso.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di novanta giorni dalla convalida dei rappresentanti; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente :

- a) rappresenta la Comunità Montana;
- b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
- c) nomina/revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- f) nomina i Responsabili di Area e di Servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.

2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

3. Su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

ARTICOLO 22 - NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente il quale, subito dopo la sua elezione, nel corso della stessa seduta, comunica all'Assemblea l'elenco degli Assessori, che verranno nominati con suo formale provvedimento; tra di essi il Presidente sceglie un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Al Consiglio Direttivo compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell'assemblea, del presidente, del segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti ad esso riservati dalla legge.

ARTICOLO 24 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 15 giorni preferibilmente in data periodica fissa.

2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Ad esse può partecipare il Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 25 - DECADENZA E REVOKA DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative ed il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana.

3. La mozione è messa in discussione non prima dei quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori è inammissibile.

5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.
7. Alla revoca dei singoli componenti il Consiglio Direttivo provvede il Presidente con apposito decreto.
8. Alla sostituzione di singoli componenti il Consiglio Direttivo dimissionari o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Presidente, con apposito decreto e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

ARTICOLO 26 – INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.
4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.
5. Al fine di evitare il cumulo delle cariche e l'insorgere di eventuali conflitti di competenza, non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio Direttivo, Presidenti ed Assessori Provinciali, Presidenti, Assessori e Consiglieri Regionali, Parlamentari Italiani ed Europei.

ARTICOLO 27 - REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.
3. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le funzioni ed i compensi, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.

ARTICOLO 28 – VERBALI E DELIBERAZIONI

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
2. Nei verbali delle riunioni dell'assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri non saranno riportate in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione, per un periodo di cinque anni. Analogamente i risultati delle singole votazioni verranno riportati nel loro totale, senza specificare nominativamente i consiglieri contrari o astenuti, fatta salva la possibilità per gli stessi di richiedere espressamente al Segretario, seduta stante, di essere menzionati nel verbale.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima del termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.

ARTICOLO 29 – CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI.

1. Per il controllo sugli Organi e sugli atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 30 - CRITERI GENERALI

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

ARTICOLO 31 - PRESENTAZIONE DI ISTANZE E OSSERVAZIONI.

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.
2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente od il responsabile del procedimento provvedono a rispondere per iscritto.

ARTICOLO 32 - CONSULTAZIONI DELLA PROVINCIA, DEI COMUNI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

1. Gli organi della Comunità Montana per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

ARTICOLO 33 - CONFERENZA DEI SINDACI.

1. È istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese quale organo con poteri esclusivamente consultivi.
2. La Conferenza dei Sindaci, senza per altro interferire nella dialettica e nelle attività delle varie componenti assembleari, esprime pareri e promuove proposte per atti e provvedimenti di competenza degli organi istituzionali della Comunità Montana.
3. Gli argomenti trattati dalla Conferenza dei Sindaci che abbiano conseguito il parere favorevole a maggioranza qualificata, comportano che le successive e conseguenti decisioni assunte dagli organi deliberanti della Comunità Montana, diventino vincolanti per tutti i Comuni della Comunità Montana stessa.
4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità Montana almeno due volte l'anno, in sessione primaverile ed autunnale. Può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci dei Comuni membri.
5. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci e i conseguenti provvedimenti vengono inviati a cura del Segretario della Comunità Montana a tutti i Comuni componenti per i relativi adempimenti.

ARTICOLO 34 – REFERENDUM CONSULTIVO.

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.
2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.
3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:
 - a) dall'Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da almeno 1/4 dei Consigli Comunali dei comuni membri;
 - c) da almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

ARTICOLO 35 – DIFENSORE CIVICO.

1. La Comunità Montana istituisce il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità stessa.

2. Egli dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere confermato una sola volta.
3. Al Difensore Civico spetta un'indennità nella misura che verrà fissata dall'Assemblea, all'atto della nomina.
4. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione, che definisca tempi, modi e costi.
5. Il Difensore Civico viene eletto dall'Assemblea, con votazione segreta, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni costituenti la Comunità Montana, che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.
6. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
7. Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina viene rinviata alla seduta successiva e non è valida fino a quando il candidato non ottiene la maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
 - b) gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per amministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
 - c) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi;
 - d) Dirigenti sindacali o di associazioni di categoria.
9. L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
10. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di accertata incompatibilità.
11. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.
12. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza dei consiglieri presenti al momento della votazione.
13. La revoca del Difensore Civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
14. Il Difensore Civico invia all'Assemblea, entro il 31 Marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
15. Il Difensore Civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
16. Per le funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico, inoltre, la Comunità Montana, anche a supporto dei Comuni membri, potrà avvalersi della collaborazione della Provincia o di altri Comuni che hanno il Difensore Civico, previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti conseguenti.

TITOLO IV – RAPPORTO CON I COMUNI E ALTRI ENTI

ARTICOLO 36 - CONVENZIONI

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.
2. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l'esecuzione di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici, a società e consorzi, stipulando specifiche convenzioni.
3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previ accordi con gli Enti interessati, anche degli Uffici periferici della Regione o degli Uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.

ARTICOLO 37 – ACCORDI DI PROGRAMMA.

1. Il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art.34 del T.U.

TITOLO V – PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

ARTICOLO 38 - UFFICIO DI PIANO.

1. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l'Ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

ARTICOLO 39 - FASCE DI SVANTAGGIO POTENZIALE D'AREA.

1. Per la predisposizione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e per gli interventi, le misure e le iniziative a qualsiasi titolo da attuare nell'ambito della Comunità Montana, ai fini di una migliore funzionalità dell'Ente correlata ad una produttiva convivenza istituzionale all'interno dell'Ente medesimo, tra i Comuni comunque differenziati in quanto a collocazione geografica e a caratterizzazione economica-produttiva prevalente, è operata la distinzione in fasce, per ambito territoriale di appartenenza ed in base al criterio dello "svantaggio potenziale d'area" dei Comuni costituenti la Comunità Montana, individuandosi una graduatoria di priorità decrescente inversamente proporzionale al grado di "svantaggio potenziale d'area", da cui far discendere la dimensione e l'entità dell'accesso alle provvidenze.

2. Sono conseguentemente individuate tre fasce in ordine decrescente di "svantaggio potenziale d'area" così articolate:

FASCIA A - Comuni di: Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello

FASCIA B - Comuni di: Cecima, Fortunago, Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Ruino

FASCIA C - Comuni di: Brgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Codevilla, Corvino San Quirico, Golferezzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rocca de' Giorgi, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo.

ARTICOLO 40 - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO.

1. Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci. Possono, inoltre, essere indette riunioni con gli Amministratori comunali e la popolazione interessata.
2. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al successivo 3° comma.

3. Il Piano di sviluppo socio – economico adottato dall'Assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità che, entro 60 giorni dal ricevimento, faranno pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 41 - PARTECIPAZIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio relativamente a:

- ?? Localizzazione di interventi sovramunicipali previsti dal proprio Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico;
- ?? Localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- ?? Criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
- ?? Destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- ?? Linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

ARTICOLO 42 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ MONTANA IN ALTRI ENTI.

1. La Comunità Montana partecipa con propri rappresentanti in tutti gli enti, organismi ed associazioni che svolgono funzioni di tutela, promozione e valorizzazione del territorio e nelle società di gestione di pubblici servizi afferenti il territorio dei Comuni costituenti la Comunità Montana.

ARTICOLO 43 - PARERI.

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, qualora in base alla legislazione vigente fossero di competenza del Consiglio Direttivo, sono espressi entro 60 giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

ARTICOLO 44 - PRINCIPI E CRITERI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai Responsabili di Area.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere sedi decentrate, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

ARTICOLO 45 - PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Il Personale della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.
Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.
La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali;
Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina:
a - l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
b - la dotazione organica del personale;
c - l'attribuzione al Segretario ed ai responsabili di area di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
d - il procedimento disciplinare.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione,
a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.
3. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

ARTICOLO 46 - SEGRETARIO/DIRETTORE DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Il Segretario/Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. Coordina le attività tese alla gestione associata delle funzioni comunali.
6. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento che disciplina anche il relativo "status" ed il trattamento economico, sceglie, fra i funzionari dell'Ente, il Vice Segretario, che svolge le funzioni di Segretario in caso di necessità.

ARTICOLO 47 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di Azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) mediante la costituzione di Società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni o consorzi, nonché nelle altre forme previste dalla legge.

ARTICOLO 48 - FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.
2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

ARTICOLO 49 - DEMANIO E PATRIMONIO.

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

ARTICOLO 50 - TESORERIA.

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 51 – BILANCIO E CONTABILITÀ.

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 52 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei

Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

4. Le norme del presente Statuto, relative agli Organi della Comunità Montana, in fase di prima attuazione non si applicano agli Organi in carica.